

**MODELLO ORGANIZZATIVO
EDI GESTIONE
D. LGS. 231/01**



INDICE

1	IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/01 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI	8
1.1	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	8
1.2	Azioni da parte dell'Ente che il decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa	12
2	ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL FORMEZ	14
2.1	Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello	14
2.2	Procedura di adozione del Modello	14
2.3	Funzioni del modello	15
2.4	Struttura del modello	16
2.4.1	Identificazione delle aree a rischio	16
2.4.2	Identificazione delle principali modalità di realizzazione dei reati e delle conseguenti attività correttive	16
2.5	Modifiche e integrazioni	16
3	CODICE ETICO	17
3.1	Ambito di applicazione del Codice Etico	17
3.2	Diffusione del Codice Etico	18
3.3	Principi etici di riferimento	18
3.4	Norme di comportamento	19
4	SERVIZIO DI INTERNAL AUDIT	20
4.1	Scopo e funzione del Servizio di Internal Audit	20
4.2	Attività e responsabilità	20



INDICE

4.3	Il sistema di controllo interno del Formez	22
4.4	L'Audit di processo	23
5	ORGANISMO DI VIGILANZA	24
5.1	Identificazione e nomina dell'OdV	24
5.2	Funzioni e attività	24
5.3	La funzione di reporting nei confronti degli organi societari	25
5.4	Flussi informativi – segnalazioni all'OdV	25
5.5	Sistema di reporting	25
	5.5.1 Reporting obbligatorio dalle aree	25
	5.5.2 Audit Report	26
	5.5.3 Istruzioni e audit dell'Organismo di Vigilanza in merito alle schede di evidenza (di cui al paragrafo 11.2)	26
6	FORMAZIONE E INFORMAZIONE	27
6.1	Formazione e informazione del personale	27
6.2	Informativa a collaboratori e consulenti	29
6.3	Informativa a soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con il Formez	29
7	SISTEMA DI DELEGHE, RESPONSABILITÀ ED ANNESSI POTERI	30
8	SISTEMA DISCIPLINARE	31
8.1	Principi generali	31
8.2	Misure nei confronti del personale dipendente	31
8.3	Misure nei confronti di dirigenti	34
8.4	Misure nei confronti di Amministratori e Direttori generali	34



INDICE

8.5	Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner	35
9	AREE A RISCHIO	36
9.1	Aree a rischio reato	36
10	TIPOLOGIA DI REATI	37
10.1	Reati contro la PA (ex artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01)	37
10.1.1	Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)	37
10.1.2	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)	37
10.1.3	Truffa in danno allo Stato o ad ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)	37
10.1.4	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)	38
10.1.5	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)	38
10.1.6	Concussione (art. 317 c.p.)	38
10.1.7	Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)	38
10.1.8	Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	39
10.1.9	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	39
10.1.10	Corruzione di una persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)	39
10.1.11	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	39
10.1.12	Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri della CE e di funzionari della CE e di Stati membri (art. 322 bis c.p.)	40
10.2	Reati societari (ex art. 25 ter del D. Lgs. 231/01)	41
10.2.1	Falsità nelle comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	41
10.2.2	Falso in prospetto (art. 173 bis D. Lgs. 58/1998)	42



 INDICE

10.2.3 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)	42
10.2.4 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)	43
10.2.5 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	43
10.2.6 Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (art. 2630 c.c.)	44
10.2.7 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	44
10.2.8 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	44
10.2.9 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	45
10.2.10 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	45
10.2.11 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	46
10.2.12 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	46
10.2.13 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	46
10.2.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	47
10.2.15 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	47
10.2.16 Omessa comunicazione conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)	48
10.3 Reati finanziari (ex direttiva CE 72/04)	48
10.3.1 Ricorso abusivo al credito (art. 218 R.D. 267/ 1942)	48
10.3.2 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/ 1998)	49
10.3.3 Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/ 1998)	49
10.3.4 Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione (art. 193 D. Lgs. 58/ 1998)	50
10.3.5 Abusiva attività finanziaria (art. 132 D. Lgs. 385/ 1993)	51



INDICE

10.4	Reati finanziari	51
10.4.1	Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)	51
10.4.2	Impiego di denaro e beni di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	51
10.4.3	Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.)	52
10.4.4	Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)	52
10.5	Reati contro la personalità individuale	52
10.5.1	Detenzione di materiale pedo-pornografico (art. 600 quater c.p.)	52
10.6	Reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo (ex art. 25 – bis del D. Lgs. 231/01)	53
11	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO	54
11.1	Protocolli etico-organizzativi e relativi questionari di comprensione	54
11.2	Schede di evidenza	55
ALLEGATO A – CODICE ETICO		
ALLEGATO B – REGOLAMENTO SERVIZIO INTERNAL AUDIT		
ALLEGATO C – SISTEMA REPORTING OBBLIGATORIO DALLE AREE		
ALLEGATO D – SCHEMA DELL'AUDIT REPORT		
ALLEGATO E – REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		
ALLEGATO F – SISTEMA DI DELEGHE, RESPONSABILITÀ ED ANNESSI POTERI		
ALLEGATO G – SISTEMA DISCIPLINARE AI FINI DEL MODELLO 231		
ALLEGATO H – AREE A RISCHIO E REATI POTENZIALI INDIVIDUATI		



INDICE

- ALLEGATO I – PROTOCOLLI ETICO-ORGANIZZATIVI**
**ALLEGATO L – QUESTIONARI DI VERIFICA DEL GRADO DI
CONOSCENZA DEI PROTOCOLLI ETICO-ORGANIZZATIVI**
ALLEGATO M – SCHEDA DI EVIDENZA 231
**ALLEGATO N – PROTOCOLLO ETICO-ORGANIZZATIVO RELATIVO
ALLA GESTIONE DELLE SCHEDE DI EVIDENZA 231**
ALLEGATO O – QUESTIONARIO INFORMATIVO
ALLEGATO P – CLAUSOLA RESCISSORIA DA INSERIRE NEI CONTRATTI



1 IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/01 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo 231/ 2001 emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n° 300, ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito. Tali Convenzioni sono quelle di Bruxelles, la prima del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee e la seconda del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con questo Decreto è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (di fatto riferibile alla responsabilità penale) a carico degli enti (siano essi società, consorzi, ecc.) per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di persone fisiche che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o che comunque esercitano di fatto un'attività di gestione e controllo sull'ente (cd. soggetti in posizione apicale, art. 5, comma 1, lett. a) o da parte di persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedentemente descritti (cd. soggetti sottoposti, art. 5, comma 1, lett. b). In questa seconda categoria rientrano non solo i soggetti legati all'ente da un vincolo organico, ma anche coloro che, pur non essendo sottoposti ad un vero e proprio potere di direzione in virtù di un rapporto di subordinazione, appaiono assoggettati all'esercizio di un potere di vigilanza.

La responsabilità amministrativa si aggiunge a quella della persona fisica che ha compiuto materialmente il fatto ed è estesa agli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la PA, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto alla **tipologia** di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, il Decreto si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la PA agli artt. 24, 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater e 25 quinquies, in particolare:



- malversazione a danno dello Stato (art. 316 – bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 – ter c.p.);
- truffa in danno allo Stato o altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 – ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 – ter c.p.);
- corruzione di una persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della CE e di funzionari della CE e di Stati membri (art. 322 – bis c.p.).

Inoltre, l’art. 6 della legge 23 novembre 2001 n. 409 che reca ‘Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro’ ha inserito nell’ambito del Decreto l’art. 25 – bis, che mira a punire il reato di ‘falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo’.

Ancora più recentemente, nell’ambito della riforma del diritto societario, l’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 ha introdotto il nuovo art. 25 ter del D. Lgs. 231/ 2001, estendendo così il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche nel caso di reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto 61/ 2002:

- falsità nelle comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173 bis D. Lgs. 58/ 1998);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (art. 2630 c.c.);

- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.).



In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", vengono introdotti i c.d. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali così come configurati dall'art. 25-quater del Decreto.

Inoltre, conformemente all'art. 5 della Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 recante "Misure contro la tratta di persone" vengono introdotti i c.d. delitti contro la personalità individuale, così come configurati dall'art 25-quinquies del Decreto, quali:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pedo-pornografico (art. 600 quater c.p.).

Si indicano, inoltre, tra i reati contro la fede pubblica, i reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo (ex art. 25 bis del D. Lgs. 231/ 2001).

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 62 del 18 aprile 2005, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004", vengono introdotti i reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, così come previsti nell'art. 25-sexies del Decreto.

In seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, art. 8, recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di

mutilazione genitale femminile”, viene introdotto il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 385 bis) come previsto dall’art. 25-quater del Decreto.

Infine, in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, vengono introdotti i seguenti reati:



11

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro e beni di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Oltre a specificare i reati, il Decreto definisce anche un impianto sanzionatorio che include:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie vengono sempre applicate, unitamente alla confisca, all’ente la cui responsabilità amministrativa venga accertata. Al contrario, quelle interdittive vengono comminate solo nelle ipotesi di maggiore gravità o nell’eventualità di reiterazione dei reati. In particolare, il Decreto prevede:

- l’interdizione dall’esercizio delle attività nel cui ambito si sia verificato l’illecito;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni per un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In questi casi il giudice può disporre altresì la pubblicazione della sentenza di condanna.

È necessario tenere presente che le misure interdittive non si applicano nell'ipotesi di commissione dei reati societari di cui all'art. 25 ter del Decreto.

Nel caso in cui l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività ovvero, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva dell'attività, dispone la prosecuzione della stessa da parte di un commissario (art. 15).

Va inoltre evidenziato che le misure interdittive sono applicabili anche in via cautelare – ove sussistano gravi indizi in ordine alla responsabilità dell'ente e al pericolo di reiterazione del reato – sin dalla fase delle indagini preliminari.



1.2 Azioni da parte dell'Ente che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa

In questa sezione vengono messe in evidenza le circostanze stanti le quali l'Ente viene considerato esente da responsabilità amministrativa. L'articolo 6 del Decreto, infatti, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa citato nel paragrafo precedente, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi prima della commissione del reato stesso;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonchè di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ovvero l'Organismo di Vigilanza;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

L'accertamento della responsabilità dell'ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto ai fini dell'attribuzione della responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi.

L'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'Istituto esime l'ente dalla responsabilità se quest'ultimo dimostra di avere adottato ed efficacemente attivato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello che potrebbe verificarsi.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all'esonero di responsabilità dell'Ente.





2 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL FORMEZ

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

Il Formez - al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Istituto a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori - ha ritenuto opportuno adottare e dare attuazione al Modello di organizzazione e gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/ 2001.

In quest'ottica, il Formez ha realizzato significativi interventi al suo interno al fine di pervenire a cambiamenti organizzativi che avessero come risultato lo sviluppo di strumenti e metodologie rivolte all'efficacia e all'efficienza delle attività in linea, quindi, con quanto auspicato dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, in linea con le prescrizioni del Decreto e di un già vigente Codice Etico, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del Formez, affinché, nell'espletamento delle loro attività, seguano comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dalle disposizioni del Decreto.

2.2 Procedura di adozione del Modello

Il Formez, in conformità con le proprie politiche aziendali, ritiene opportuno procedere all'adozione del Modello con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione.

Le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del CdA o di un suo organismo munito dei poteri necessari.

2.3 Funzioni del Modello

Il Modello ha quale scopo la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo – anche di controllo preventivo, ex ante, in linea con le attività di analisi e controllo della struttura interna già precedentemente effettuate dal Formez - volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto. In particolare, mediante l'individuazione delle aree a rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone di:



15

- determinare in tutti coloro che operano nelle aree di attività a rischio la consapevolezza di incorrere in un illecito passibile di sanzioni penali ed amministrative in caso di violazione delle norme in esso riportate;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal Formez in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico – sociali cui il Formez si ispira e si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire all'Ente, grazie ad un'attività di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Vengono, inoltre, di seguito specificati i punti cardine del Modello in aggiunta ai principi già evidenziati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione capillare a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite a seguito dell'analisi dell'organigramma e della relativa ripartizione di responsabilità tra il personale coinvolto;
- la mappa delle aree a rischio dell'Istituto, ovvero quelle aree in cui si ritiene maggiore la probabilità che vengano commessi i reati di cui al Decreto e la conseguente individuazione dei processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione periodica delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali e relativo aggiornamento periodico del Modello (controllo ex post).

2.4 Struttura del Modello

2.4.1 Identificazione delle aree a rischio

L'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/01 indica tra i requisiti del Modello l'individuazione delle cosiddette aree "a rischio", cioè di quei processi e di quelle attività in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati richiamati dal Decreto o dalle sue successive implementazioni.

Tali aree sono state individuate a seguito dell'analisi della struttura organizzativa, delle informazioni acquisite durante i colloqui/ interviste effettuati con i responsabili delle aree aziendali per individuare attività con lacune organizzative ai fini del Decreto e i potenziali reati collegati.

2.4.2 Identificazione delle principali modalità di realizzazione dei reati e delle conseguenti attività correttive

L'analisi svolta sulla base delle informazioni acquisite durante i colloqui/ interviste con i responsabili delle aree aziendali e successivamente l'individuazione delle aree ed attività a rischio reato, ha permesso l'individuazione delle principali lacune organizzative e dei più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché le carenze nei controlli tesi a ridurre i suddetti fattori di rischio ad un "livello accettabile". È stata effettuata, inoltre, una valutazione dei rischi in base al tasso di probabilità ed all'impatto considerando la mitigazione della probabilità stessa come conseguenza dei controlli esistenti. Si sottolinea, inoltre, che al processo di mappatura delle aree a rischio verrà affiancata una descrizione delle indicazioni degli adeguamenti in termini di procedure, procedimenti e comportamenti eventualmente necessari ad eliminare i fattori di rischio.

2.5 Modifiche e integrazioni

Il Modello deve essere modificato o integrato con frequenza annuale o semestrale a seguito di eventuali riassetti organizzativi, introduzione di nuovi reati o modifiche della normativa vigente.

Essendo poi il Modello stesso un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'OdV del Formez.





3 CODICE ETICO

Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte del Formez allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che l’Ente riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti, senza alcuna eccezione, e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con il Formez ed operano per perseguirne gli obiettivi.

Il contenuto del Codice Etico è adottato dal Formez quale espressione degli impegni e delle responsabilità etiche che il Formez stesso si assume nella conduzione degli affari e delle attività assunti dai suoi collaboratori nel rispetto dei legittimi interessi degli associati, dei collaboratori, dei clienti dei partner e delle collettività in cui il Formez è presente con le sue attività.

Viene inoltre enunciata la missione che anima il Formez, quale Ente promotore dell’innovazione amministrativa, organizzativa e tecnologica della Pubblica Amministrazione e capace di favorire il potenziamento del ruolo e delle competenze delle Regioni e degli Enti Locali, a supporto di uno sviluppo socialmente responsabile ed ambientalmente compatibile per una migliore qualità della vita del territorio nazionale.

Il Formez, inoltre, con l’adozione del Codice Etico mira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia instaurato con i suoi stakeholder, perseguendo la sua Missione con determinazione volta al conseguimento degli obiettivi prefissati. Il Codice è pertanto improntato alla collaborazione reciproca al fine di conseguire un vantaggio per tutte le parti coinvolte.

3.1 Ambito di applicazione del Codice Etico

Il Codice stesso indica i destinatari, la validità e il comportamento che dipendenti e collaboratori sono obbligati a tenere in caso di violazioni del Codice stesso e quello di coloro che occupano posizioni di responsabilità all’interno del Formez così da rappresentare un esempio per i propri dipendenti e collaboratori.

Il Codice si applica a tutti coloro che direttamente o indirettamente abbiano contatti o instaurino rapporti col Formez perseguendone gli scopi e va rispettato da tutte le parti coinvolte negli atti giuridici stipulati dall'Istituto per lo svolgimento delle sue attività. A questo proposito, va considerato che in ogni trattativa d'affari tutte le controparti devono essere informate delle regole di comportamento contenute nel Codice e che esse sono tenute a rispettarle, pena le conseguenze stabilite nel contratto. Il Formez elabora apposite clausole contrattuali sia per le parti coinvolte negli atti giuridici che per gli interlocutori con i quali intrattiene rapporti d'affari.



3.2 Diffusione del Codice Etico

Il Formez si impegna a diffondere la conoscenza del Codice Etico e a far rispettare le norme in esso contenute. In particolare, coloro che all'interno del Formez rivestono posizioni apicali sono tenuti a fare da esempio ai propri dipendenti e collaboratori inducendoli all'osservanza del Codice. I responsabili devono altresì avere particolare cura nella scelta dei propri dipendenti e collaboratori in modo che garantiscano il massimo impegno nel rispetto delle norme.

Rientra tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza monitorare il funzionamento, l'attuazione, l'osservanza e l'aggiornamento del Codice secondo le norme di riferimento (D.Lgs. 231/ 2001).

3.3 Principi etici di riferimento

Il Formez nella conduzione delle sue attività si ispira a diversi principi etici, quali:

- onestà;
- rispetto di leggi, codici e regolamenti vigenti;
- trasparenza e completezza;
- riservatezza delle informazioni;
- relazioni con gli associati e creazione di valore;
- centralità della persona;
- imparzialità e pari opportunità;
- salute e sicurezza;
- tutela delle risorse organizzative;
- correttezza e diligenza nella gestione dei contratti;
- concorrenza leale;

- rispetto dell'ambiente;
- responsabilità verso la collettività;
- orientamento alla qualità.



3.4 Norme di comportamento

Le regole contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, nonostante il primo, per le finalità che intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Tali norme si applicano anche a tutti i soggetti terzi che abbiano rapporti con il Formez.

Il testo completo del **Codice Etico** adottato dal Formez viene riportato in allegato.



4 SERVIZIO DI INTERNAL AUDIT

4.1 Scopo e funzione del Servizio di Internal Audit

La funzione Internal Audit (IA) rappresenta lo strumento dell'alta direzione volto a monitorare ed orientare la gestione dell'Istituto secondo le strategie finalizzate al miglioramento, all'efficacia e all'efficienza dell'organizzazione. La presenza di un sistema di controllo interno, infatti, è divenuto elemento imprescindibile per la buona gestione di un'azienda, alla quale partecipano – con ruoli differenti – diversi organi dell'azienda stessa. In questo senso, il Foromez ha ritenuto opportuno adeguare la sua struttura a tale esigenza assegnando al Servizio di Internal Audit la funzione di controllo e verifica dell'adeguatezza del sistema di controllo interno. Per favorire un adeguato svolgimento di tale compito, vengono garantite al Servizio di Internal Audit le caratteristiche di indipendenza e obiettività quali requisiti imprescindibili per una efficace analisi e valutazione dei sistemi di controllo, dove per controllo si intende qualsiasi azione posta in atto per migliorare la gestione del rischio e accrescere le possibilità di conseguire gli obiettivi prefissati. Più in generale il ruolo dell'IA è finalizzato al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione, dove per efficacia si intende la capacità di conseguire gli obiettivi istituzionali e operativi attraverso il continuo allineamento tra strategie e finalità istituzionali, e per efficienza si intende quella dei controlli, il cui costo non deve mai superare il valore da essi prodotto.

4.2 Attività e responsabilità

Si illustrano di seguito le principali attività di competenza dell'ufficio alla luce di un approccio metodologico e sistematico secondo il quale l'IA deve sistematicamente riferire al Presidente del CdA sull'andamento della gestione e contemporaneamente fornire valutazioni sul grado di partecipazione e coinvolgimento di tutte le aree alla realizzazione delle strategie aziendali.

Si evidenziano in particolare:

- l'attività di controllo in possesso dei vertici dell'Istituto per monitorare e orientare la gestione secondo le strategie definite;
- l'attività di reperimento tempestivo di informazioni nuove o già disponibili, volta a verificarne l'affidabilità e la rilevanza e a migliorare la qualità delle decisioni da prendersi;
- l'attività di consulenza, esame e valutazione delle operazioni aziendali quali strumenti volti all'individuazione dei punti di forza dell'Istituto;
- l'attività di elaborazione delle informazioni utili all'assunzione di decisioni quale veicolo per il miglioramento del sistema di controlli interni;
- l'attività di verifica dei risultati ottenuti in relazione alle risorse utilizzate e alla coerenza con gli obiettivi e i traguardi stabiliti;
- l'attività di verifica sulla tempestiva e chiara conoscibilità dei provvedimenti e degli ordini di servizio aziendali all'interno delle varie unità organizzative;
- l'attività di verifica sulla corretta applicazione e rispetto delle disposizioni e dei regolamenti interni;
- l'attività di consulenza sull'implementazione delle disposizioni interne stesse;
- l'attività di verifica dell'affidabilità dei sistemi informativi e dell'integrità dei dati;
- in senso più ampio, l'IA svolge un'attività di controllo che, mediante l'osservazione e l'analisi delle varie unità organizzative e procedure amministrative, consenta l'individuazione di azioni correttive ove necessarie ed eviti il ripresentarsi di scostamenti dalle performance prestabilite.



Tuttavia, l'attività principale che caratterizza l'ufficio di IA è la verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dei sistemi di controllo interno tramite periodici test sulle procedure e sui flussi finanziari (attivi e passivi).

Inoltre, viene elaborato annualmente da parte del Responsabile del Servizio di Internal Audit un piano delle attività in cui vengono individuate le aree e le singole procedure da sottoporre ad azioni di verifica secondo un prestabilito quanto motivato ordine di priorità. La priorità viene stabilita in base ad una valutazione del rischio effettuata di anno in anno che coinvolga le singole unità organizzative del Formez e tutto il sistema di controlli interni. In particolare si tiene conto:

- degli obiettivi delle attività oggetto di revisione e dei mezzi utilizzati per la verifica del loro andamento;
- dei rischi significativi di ogni attività, con riferimento agli obiettivi;
- della verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia del risk management e dei sistemi di controllo operata con tecniche comparative e con un modello di controllo di riferimento.

Il Piano delle attività, inoltre, tiene conto delle osservazioni del CdA, dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale che possono richiedere al Servizio interventi specifici per controlli su processi ritenuti prioritari, che necessitano di un monitoraggio costante oppure divenuti tali a seguito di modifiche organizzative o novità legislative. Il piano, infatti, se da una parte risponde all'esigenza di programmazione e sistematicità di revisione, dall'altra consente anche di adattare ed orientare di volta in volta l'impostazione dell'attività di IA in base alle esigenze di pianificazione strategica.



Una volta conclusi i controlli il responsabile del Servizio redige dei rapporti periodici sulle attività di Audit svolte, mettendo in evidenza le problematiche rilevate ed elaborando proposte operative sulle iniziative da porre in essere in base agli esiti degli accertamenti svolti.

Il servizio di IA redige periodicamente dei report relativi all'attività di IA nel complesso da inviare al Presidente del CdA indicandovi gli eventuali scostamenti rispetto a regolamenti, disposizioni interne o ordini di servizio. Tali report costituiscono parte integrante del servizio di controllo interno poichè permettono di innescare un meccanismo di aggiustamento progressivo che ne permetterà un'evoluzione in termini di maggiore efficienza e integrità.

Il responsabile del servizio di IA redige una relazione annuale in cui si illustrano i controlli effettuati sul funzionamento amministrativo e contabile, sul sistema dei controlli interni e sul rispetto delle procedure organizzative interne. In particolare, la relazione deve contenere i risultati dell'azione di follow up, quale strumento dell'alta direzione per affrontare in maniera costruttiva ogni anomalia o criticità emersa nel corso della verifica ed evidenziare quindi, le misure più adatte alla risoluzione delle problematiche stesse.

Le attività del Servizio di Internal Audit del Formez sono comunque disciplinate in maniera analitica nel "Regolamento del servizio di Internal Auditing" adottato dall'Istituto in data 11/ 11/ 2003.

4.3 Il sistema di controllo interno del Formez

È articolato in due livelli, in base a chi è affidata la responsabilità del controllo, ovvero:

un controllo di primo livello realizzato dal responsabile di ciascun processo produttivo in modo continuativo e sistematico in ogni fase dell'attività istituzionale;

un controllo di secondo livello gestito periodicamente da un ufficio preposto secondo una pianificazione strutturata ed un preciso ordine di priorità predeterminato in base alla valutazione dei rischi esistenti.

Il controllo di secondo livello si rende opportuno una volta ritenuto particolarmente carente quello di primo livello, per cui si evidenzia la necessità di stabilire efficaci misure

correttive.

In questo senso, sono due le tipologie di IA applicate dal Formez, ovvero un preventivo audit di processo che mira a fornire all'alta direzione valutazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e garanzie di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, e un successivo audit di conformità il cui obiettivo è fornire valutazioni sul rispetto delle norme interne ed esterne posto in essere nelle unità organizzative sottoposte a controllo.



23

4.4 L'Audit di processo

Si tratta della prima fase delle attività di IA del Formez, ovvero quella realizzata in prima battuta dai responsabili di ciascuna unità organizzativa e volta alla valutazione delle singole operazioni che compongono un processo. In particolare questo primo controllo mira a:

- verificare l'adeguatezza delle attività in riferimento agli obiettivi da raggiungere;
- individuare i rischi potenziali che ostacolano la realizzazione degli obiettivi stessi;
- individuare soluzioni appropriate per rimuovere o risolvere le criticità emerse;
- fornire assistenza e consulenza alle unità organizzative in generale per migliorare la loro efficienza.

In questo modo verrà garantita un'uniformità di azione nell'ambito del sistema di controlli interni e una modalità di revisione condivisa dall'intera struttura nell'ottica della trasparenza e della legalità.

A caratterizzare la metodologia esiste una successione di fasi operative:

- formalizzazione dell'incarico di audit;
- pianificazione dell'attività di audit;
- analisi preliminare del processo;
- mappatura del processo;
- identificazione e valutazione dei fattori di rischio e dei controlli esistenti (risk assessment);
- analisi delle criticità ed elaborazione delle azioni correttive (gap analysis);
- la relazione di audit;
- monitoraggio dei correttivi implementati (procedura di follow up).

Si riporta in allegato il testo integrale del **Regolamento del Servizio Internal Auditing** del Formez.



5 ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Identificazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza (OdV) istituito dal Formez ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello.

La centralità della figura dell'OdV è sottolineata in particolare dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/01, il quale prevede che l'Istituto possa venire esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati, se l'organo dirigente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

5.2 Funzioni e attività

Si illustrano le attività di cui all'art. 6 del Decreto svolte dall'OdV del Formez, ed in particolare quelle funzioni di controllo e verifica che vanno debitamente formalizzate.

L'OdV può svolgere, senza alcuna comunicazione preventiva, azioni di raccolta di informazioni attraverso interviste al personale o al responsabile dell'unità organizzativa presa in considerazione, spiegando nel verbale successivo i motivi che hanno spinto a non formalizzare l'avviso preventivo. Viceversa, tutte le unità organizzative del Formez possono essere sottoposte a verifiche di qualsiasi genere con preavviso di 24 ore al responsabile dell'unità organizzativa in questione. In particolare, i membri dell'OdV possono avere accesso ai libri contabili e a tutti i documenti, sottoporre il personale a interviste o reperire informazioni con ogni modalità ritenuta necessaria.

L'OdV, inoltre, è tenuto a riunirsi tramite convocazione scritta del suo Presidente periodicamente, oppure anche in casi straordinari qualora vi siano accadimenti nel Formez che richiedano la riunione urgente dell'OdV.

Va tenuto presente che ogni attività svolta dall'OdV deve essere verbalizzata e controfirmata dal personale dell'unità organizzativa coinvolta.

5.3 La funzione di reporting nei confronti degli organi societari

L'OdV del Formez è tenuto a riferire, almeno semestralmente, al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza del Modello e sulle attività di verifica svolte, nonché sulle violazioni eventualmente riscontrate e sulle misure correttive adottate, formulando eventuali proposte di intervento al CdA.



25

5.4 Flussi informativi – segnalazioni all'OdV

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello:

- segnalazioni relative a violazioni di carattere generale;
- provvedimenti o notizie agli organi di polizia giudiziaria;
- richiesta di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti;
- notizie relative a procedimenti disciplinari svolti e relative sanzioni erogate.

5.5 Sistema di reporting

5.5.1 Reporting obbligatorio dalle aree

I responsabili delle Aree dell'Ente sono tenuti ad inviare all'Organismo di Vigilanza, con modalità periodica e con reporting specifico, informazioni in merito ad accadimenti ed a controlli svolti, in particolar modo anomalie significative riscontrate, che possano essere direttamente o indirettamente riconducibili al Modello 231 ed al Codice Etico adottato dall'Ente.

Ogni funzione preposta deve informare l'Organismo di Vigilanza con frequenza almeno annuale sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività del processo di propria competenza.

Ogni funzione preposta ha, invece, l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga al protocollo etico-organizzativo decisa in caso di emergenza, l'impossibilità temporanea di attuazione del protocollo indicandone la motivazione e ogni anomalia significativa o grave riscontrata.

Si riporta in allegato lo schema del **sistema di reporting obbligatorio dalle aree**.

5.5.2 Audit Report

L'Organismo di Vigilanza può ritenere opportuno effettuare un audit con lo scopo di verificare a distanza di alcuni mesi dall'entrata in vigore dei nuovi protocolli etici e del sistema di deleghe, responsabilità e annessi poteri, il grado di applicazione e conoscenza degli stessi.



26

Questo processo di audit dovrà essere strutturato in 8 sezioni come da schema allegato (si veda Audit Report): introduzione, significatività economica o del processo, scopo ed organizzazione dell'audit, valutazione, problemi emersi, criticità e raccomandazioni, elenco dei rischi, ranking e piano d'azione per colmare il gap, dettaglio delle problematiche e raccomandazioni per singola verifica, action plan, gap analysis, follow up reporting.

Si riporta in allegato lo [schema dell'Audit Report](#).

5.5.3 Istruzioni e audit dell'Organismo di Vigilanza in merito alle schede di evidenza (di cui al paragrafo 11.2)

L'Organismo di Vigilanza:

- a) deve verificare che esistano istruzioni standardizzate relative a:
 - una compilazione omogenea, coerente e corretta delle Schede di evidenza;
 - i comportamenti specifici da assumere nell'ambito delle operazioni a rischio anche nei confronti delle risorse di interfaccia della P.A.;
 - la flessibilità nella compilazione delle Schede.
- b) può indicare all'Area Amministrazione, Finanza e Controllo le opportune integrazioni ai sistemi di controllo di gestione per quanto attiene le risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nell'Ente con l'introduzione di alcuni accorgimenti di controllo interno suscettibili di segnalare o rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici caratterizzati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto sempre con riferimento alle operazioni da seguire con le Schede di evidenza.

Si riporta in allegato il testo integrale del [Regolamento dell'Organismo di Vigilanza del Formez](#).



6 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

6.1 Formazione e Informazione del personale

Le modalità di erogazione della formazione del personale ai fini del D. Lgs. 231/01 seguiranno la seguente articolazione:

- **Piano formativo per la totalità delle risorse umane**
 - giornate formative management;
 - giornate formative impiegati;
 - giornate formative risorse esterne;
 - giornate formative specifiche suppletive per responsabili aree a rischio.

- **Piano formativo per i preposti al controllo interno**
 - partecipazioni a seminari o stage formativi di aggiornamento;
 - lettura testi specialistici e di riferimento, ivi compresa la rassegna stampa;
 - incontri specifici di aggiornamento ed approfondimento.

- **Piano formativo per i componenti l'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza del Formez nella propria autonomia ed indipendenza provvederà ad organizzare, se ritenuto opportuno, appositi e specifici programmi di aggiornamento sulle tematiche relative al D.Lgs.231/01 quali, a titolo di esempio, partecipazione a seminari, tavole rotonde, raccolta e commento delle più recenti pronunce giurisprudenziali e lettura di testi specialistici in materia.



- **Piano informativo per nuovi assunti**
 - consegna e illustrazione del Codice Etico;
 - consegna ed approfondimento dei protocolli etico organizzativi;
 - consegna ed approfondimento specifico del protocollo etico organizzativo inerente le misure disciplinari;
 - consegna ‘Documento informativo’ sul Modello organizzativo e di gestione 231 dell' Ente.

- **Piano informativo a tutto il personale in concomitanza di rilevanti novità e/o variazioni normative**
 - meeting specifici e mirati in relazione alla tipologia delle novità normative e delle risorse umane interessate.

- **Audit dei piani informativi - formativi**
 - controllo del contenuto dei singoli corsi;
 - controllo della frequenza/ cadenza temporale dei singoli corsi;
 - controllo dell'obbligatorietà della partecipazione delle risorse umane ai singoli programmi di informazione – formazione;
 - controllo dell'effettiva partecipazione delle risorse umane ai corsi;
 - controllo sull'aggiornamento del contenuto dei singoli programmi di informazione – formazione;
 - controllo sulla qualità del contenuto dei singoli programmi di informazione – formazione.

Si illustra, inoltre, l'iter del processo di informazione sul Modello:

- Personale dirigente e amministratori con funzioni di rappresentanza dell'Istituto: si prevede l'organizzazione di un seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti e di un seminario annuale di aggiornamento;
- Personale dipendente: si prevede la stesura di una nota informativa interna e di un'informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti.

6.2 Informativa a collaboratori e consulenti

I soggetti non dipendenti dal Formez, ma ad esso legati da appositi contratti di collaborazione e/ o consulenza (nella sua accezione più ampia), saranno messi al corrente delle politiche riguardanti il Modello attraverso la distribuzione di informative, che facciano esplicito riferimento alle politiche e alle procedure adottate dal Formez sulla base del Modello organizzativo così come dei testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.



29

6.3 Informativa a soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con il Formez

Dovranno essere forniti alle controparti contrattuali del Formez apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dall'Ente sulla base del Modello. Nell'ottica di un ulteriore rafforzamento dei propri principi di trasparenza, il Formez si impegna a fornire a tutti i soggetti con i quali ha rapporti contrattuali un'informativa in cui si dichiara sia l'adozione del presente Modello sia l'adeguamento alle disposizioni del Decreto.

7 SISTEMA DI DELEGHE, RESPONSABILITÀ ED ANNESSI POTERI



30

Il sistema di deleghe, responsabilità ed annessi poteri viene ricondotto ad ogni specifica procedura collegata alle singole attività del Formez (a titolo esemplificativo la procedura di avvio progetti, la procedura acquisti, ecc...). Ogni procedura è suddivisa in n flussi procedurali e ciascuno di essi è a sua volta ripartito in una serie di attività che variano di numero a seconda dell'importanza e delle complessità del flusso stesso. Per ciascuna attività vengono indicate le funzioni aziendali dell'Ente alle quali sono state attribuite le responsabilità, le deleghe e gli eventuali poteri. La simbologia utilizzata è la seguente:

o = responsabilità di quella attività

o o = corresponsabilità di quella attività

d = firma singola disgiunta

c = firma congiunta

I poteri di firma e le deleghe sono stati desunti dal Regolamento interno di organizzazione, contabilità e amministrazione, dallo Statuto e dai verbali del CDA del Formez (30.04.2002; 20.12.2004; 05.05.2005; 03.08.2005; 21.09.2005; 26.06.2006) confluiti in relativi ordini di servizio.

Nello specifico per quanto attiene ai poteri di firma:

- i responsabili di budget non dirigenti possono firmare fino ad un importo di 5.000 €;
- i dirigenti fino a 30.000 €;
- il Vice Direttore Generale Vicario fino a 100.000 € per i budget di sua competenza;
- il Direttore Generale fino a 300.000 € per i budget di propria competenza e sopra i 100.000 € per i budget di competenza del Vice Direttore Generale Vicario;
- il Presidente per il budget di sua competenza e per importi superiori a 300.000 € previa delibera del CDA.

Si riportano in allegato la **procedura di avvio progetti** e la **procedura di gestione progetti** collegate al sistema di deleghe e poteri.



8 SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, comma 2, lett. c) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione e gestione, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello stesso.

Le procedure contenute nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, saranno comunicate a tutti i dipendenti mediante un piano di comunicazione, appositamente creato, e saranno vincolanti per tutti i dipendenti dell'Istituto.

8.1 Principi generali

La predisposizione di un sistema sanzionatorio, per le violazioni delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, rappresenta un aspetto essenziale per l'effettività del Modello. Va tenuto presente, tuttavia, che l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'Ente in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

8.2 Misure nei confronti del personale dipendente

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali inerenti il Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili

previste dal sistema sanzionatorio già esistente, e cioè alle norme di cui al CCNL dei dipendenti del Formez 2005-2008 art. 13 “Provvedimenti disciplinari”.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.



In particolare, si prevedono le seguenti tipologie di provvedimenti:

Incorre nel provvedimento di **RICHIAMO** il lavoratore che:

- a) violi le procedure etico-organizzative previste dal Modello e ad esempio:
 - che non osservi le procedure citate,
 - che ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte,
 - che ometta di svolgere controlli, non osservi regole di condotta specifiche,
 - o che ancora non rispetti le disposizioni del Codice Etico dell’Ente;
- b) adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento della **CENSURA** il lavoratore che:

- violi più volte le procedure etico-organizzative previste dal Modello,
- adotti più volte, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dopo aver applicato le procedure di rito di accertamento e contestazione secondo la gradualità prevista, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della “non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall’Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO** il lavoratore che:

- violi le procedure etico-organizzative previste dal Modello;
- adotti nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- compia atti contrari all’interesse dell’Ente, arrechi danno all’Ente e lo esponga a una situazione oggettiva di pericolo relativamente all’integrità dei beni dell’Ente, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione cosciente e la possibilità di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni dell’Ente o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla “non osservanza delle disposizioni

portate a conoscenza dalla Direzione Risorse Umane con ordini di servizio od altro mezzo idoneo”.

Incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO** (Il licenziamento viene inflitto per atti e comportamenti gravissimi tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro) il lavoratore che:



33

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'Ente stesso.

Il richiamo è inflitto dal Direttore dell'Ente, la censura dal Presidente.

La sospensione è inflitta normalmente dal Consiglio di Amministrazione e, nei casi di assoluta urgenza, dal Presidente che dovrà sottoporre il provvedimento a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il licenziamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e per i casi di assoluta urgenza è deciso dal Presidente salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Le sanzioni disciplinari sono comminate previa contestazione alla quale il dipendente può controdedurre entro otto giorni.

Avverso le sanzioni del richiamo e della censura è ammesso il ricorso, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Consiglio di Amministrazione che decide in ultima istanza ed insindacabilmente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno a carico del trasgressore, sarà determinato, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente nell'Ente, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento;
- al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'erogazione delle sanzioni, restano ferme le norme regolamentari interne, dello Statuto dei lavoratori e dei contratti collettivi, ed invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione.



34

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza. Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti del Foromez conformemente al dettato dell'art. 7 della legge 300/70 sono previste dalla legge e dall'apparato sanzionatorio dei contratti di lavoro.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

8.3 Misure nei confronti di dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti del 23/5/2000 e dall'accordo del 23/3/2003 nel rispetto del contraddittorio e dei principi generali di proporzionalità ed adeguatezza.

Resta salvo l'eventuale risarcimento del danno a carico del trasgressore.

Le misure previste per la categoria dei dirigenti comprendono l'ammonizione e la multa.

E' previsto che l'Ente adotti altre misure al fine di tutelarsi nell'eventuale procedimento penale. Le violazioni ledono comunque il rapporto di fiducia instaurato con l'Ente e comportano azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

8.4 Misure nei confronti di Amministratori e Direttori generali

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e Direttori Generali, il Presidente del C.d.A. (o in caso di conflitto il vice presidente o il componente più anziano) informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale dell'Ente, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative del caso, sulla base di un'apposita procedura che, nel rispetto del contraddittorio e dei principi generali di proporzionalità ed adeguatezza, comprenda come sanzione massima anche la sospensione o la revoca dall'incarico a questi attribuito dall'Ente stesso.

Un apposito regolamento verrà presentato al C.d.A.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da tali figure in società controllate dovrà esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell'Ente, che provvederà a riferire agli organi societari dello stesso Ente per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito del Gruppo.



8.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti all'Ente, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Si riporta in allegato il testo integrale del [Sistema disciplinare ai fini del Modello 231](#) adottato dal Formez.



9 AREE A RISCHIO

9.1 Aree a rischio reato

A seguito dell'attività di cui ai paragrafi 2.4.1 e 2.4.2 che precedono, le principali aree a rischio reato rilevanti ai sensi del Decreto sono state identificate in quelle di cui sotto:

- Avvio, gestione e monitoraggio progetti;
- Relazioni istituzionali;
- Immobili, sicurezza ed acquisti;
- Relazioni internazionali;
- Pianificazione e sviluppo programmi;
- Amministrazione, finanza e controllo;
- Amministrazione del personale.

Le aree di attività del Formez, con particolare attenzione a quelle ritenute a rischio di commissione reato, saranno costantemente monitorate dall'OdV secondo le modalità delineate.

Per un esame esaustivo delle aree di attività del Formez a rischio reato e dei possibili reati connessi, si veda l'allegato **“Aree a rischio e reati potenziali individuati”**.



10 TIPOLOGIA DI REATI

10.1 Reati contro la PA (ex artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01)

10.1.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

10.1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

10.1.3 Truffa in danno allo Stato o ad ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032 .

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.....
- 2)omissis)....”.

10.1.4 **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art.640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni di qualsiasi tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.



38

10.1.5 **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

10.1.6 **Concussione** (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Applicabile soltanto nell’ipotesi in cui sussista l’aggravante disciplinata dall’art. 319 bis: “La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene” quando dal fatto l’ente ha ricavato un profitto di rilevante entità.

10.1.7 **Corruzione per un atto d’ufficio** (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

La disposizione si applica anche all'incaricato di pubblico servizio qualora rivesta anche la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.).



10.1.8 Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

10.1.9 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

10.1.10 Corruzione di una persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

10.1.11 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un

pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

...omissis...”.



10.1.12 Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri della CE e di funzionari della CE e di Stati membri (art. 322 bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

10.2 Reati societari (ex art. 25 ter del D. Lgs. 231/01)

10.2.1 Falsità nelle comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”.

Si tratta di un reato che può essere commesso solo da persone in ruoli apicali, anche se, anche altre funzioni possono essere coinvolte nel processo di determinazione dei risultati di bilancio magari seguendo indicazioni falsate intenzionalmente dagli amministratori. In particolare, ove la condotta sia posta in essere da soggetti diversi da quelli apicali indicati, il reato e la relativa responsabilità ex D. Lgs. 231 potrà configurarsi soltanto con la partecipazione di detti soggetti e non quando la condotta sia imputabile soltanto al soggetto sottoposto.



10.2.2 Falso in prospetto (Art. 173 bis D. Lgs. n. 58/1998)

‘Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all’investimento o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».



42

Si tratta di una figura applicabile soltanto in caso di prospetti redatti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione o di offerte pubbliche di acquisto o di scambio; allo stato, quindi, poco attinente al Formez.

10.2.3 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

‘Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.



43

10.2.4 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Si tratta di una fattispecie di reato che può essere posto in essere soltanto dai responsabili della revisione ma può rivestire rilevanza in quanto potenzialmente ricollegabile agli altri reati (di falso) societari.

10.2.5 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la

sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D. Lgs.24 febbraio 1998 n. 58".



Reato che può essere posto in essere sia da amministratori che da altre funzioni eventualmente subordinate che assume rilievo ai fini del decr. lgs. 231 soltanto in presenza di danno ai soci. Si tratta di una fattispecie di reato piuttosto ampia che ricomprende tutti i comportamenti commissivi o omissivi con i quali venga impedito od ostacolato il controllo di revisori, organi sociali (Collegio sindacale o altro) e soci sul rispetto delle normative da parte del Foromez.

10.2.6 Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (art. 2630 c.c.)

“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

Se si tratta di omesso deposito di bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

10.2.7 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Si tratta di un reato proprio che può essere posto in essere da amministratori o soci sul capitale sociale anche attraverso sopravvalutazione di conferimenti o di crediti o, in caso di trasferimento, del patrimonio.

10.2.8 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,

restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Si tratta di un reato proprio degli amministratori in accordo con i soci conferenti che può essere posto in essere nel caso sussista, seppur difficilmente riscontrabile, un interesse dell'ente, il quale non risponde se i soggetti apicali “hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi” (art.5, comma 2, D.Lgs. 231/ 01).



45

10.2.9 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Si tratta di un reato proprio degli amministratori, commesso presumibilmente in accordo con i soci, che ripartiscano utili non conseguiti o non distribuibili o riserve anch'esse non distribuibili. Difficilmente riscontrabile anche in questo caso è la presenza di un interesse dell'ente oltre che dell'autore dell'illecito.

10.2.10 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Anch'essa è una fattispecie di reato proprio degli amministratori che compiano (anche attraverso terzi) operazioni sulle azioni o quote della società o della controllante. La responsabilità sussiste soltanto in presenza di lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve.

10.2.11 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Trattasi di reato proprio degli amministratori che richiede il verificarsi del danno (ai creditori).

**10.2.12 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Trattasi di reato proprio dei liquidatori che provochi danno ai creditori nell'ipotesi di operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione.

10.2.13 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni

dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.



Questa fattispecie di reato proprio di amministratori, sindaci, direttori generali e altri soggetti sottoposti alle autorità o tenuti nei loro confronti si configura nel caso in cui questi pongano in essere comportamenti atti a fornire una non corretta informazione societaria alle autorità di vigilanza. La condotta può realizzarsi attraverso comunicazioni false, carenti, alterate od omesse.

10.2.14 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Si tratta in questo caso di un reato che può essere commesso anche dai soci al fine di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri; appare quindi difficilmente configurabile, la presenza di un vantaggio o interesse dell'ente essenziale ai fini della responsabilità ex D. Lgs. 231/01.

10.2.15 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Si tratta di un reato che presuppone lo svolgimento di operazioni atte a provocare alterazioni di strumenti finanziari quotati o non quotati ovvero dell'affidamento verso istituti bancari, ipotesi che, stante la sua specificità dell'oggetto, non pare configurabile per il Formez.

10.2.16 Omessa comunicazione conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.



48

Si tratta di un reato proprio dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata, il quale incorre nella violazione dell'obbligo di «dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata», nonché, dell'amministratore delegato, il quale viola l'obbligo di «astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale» e dell'amministratore unico con l'obbligo di «darne notizia anche alla prima assemblea utile».

10.3 Reati finanziari (ex direttiva CE 72/04)**10.3.1 Ricorso abusivo al credito (art. 218 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942)**

“ 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni”.

Nell'incorrere di questo reato si prevede che se gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale ricorrono o continuano a

ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza questi vengono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

10.3.2 Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998)



49

“1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”.

10.3.3 Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998)

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.

10.3.4 Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione (art.193 D.Lgs. 58/1998)

“1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114, 114-*bis* e 115 o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-*bis* è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima .



50

1-*bis*. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.

1-*ter*. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-*bis* e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista .

2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila ad euro duemilionicinquecentomila .

3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-*bis*, primo periodo, e 4-*ter*, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3 ;

b) agli amministratori delle società di revisione che violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma 3.

3-*bis*. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-*bis*, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico”.

Tale ipotesi di reato riguarda l'obbligo di informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione:

10.3.5 Abusiva attività finanziaria (art.132 D.Lgs. 1-9-1993 n. 385)

“1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. [La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria]. La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco.

2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni”.



51

10.4 Reati transnazionali

10.4.1 Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art 648”.

10.4.2 Impiego di denaro e beni di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art 648”.

10.4.3 Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro o altre utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372, 373, soggiace, qualora l'offerta e la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici”.

10.4.4 Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

10.5 Reati contro la personalità individuale

10.5.1 Detenzione di materiale pedo-pornografico (art. 600 quater c.p.)

I comportamenti perseguiti penalmente sono il procurarsi tale materiale o il disporne, per cui, chiunque consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.



10.6 Reati in materia di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo (ex art. 25 – bis del D. Lgs. 231/01)

L'art. 25 bis del Decreto Legislativo 231/2001 richiama i seguenti reati: art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 c.p. (Alterazione di monete), 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), 459 c.p. (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati), 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo), 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) e 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati).





11 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

Nei paragrafi seguenti si fa riferimento a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti dell'Istituto operanti nelle aree di attività a rischio, perché adottino regole di condotta conformi a quanto descritto nel Modello e nel Codice Etico al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto. Verranno elencati di seguito i principi generali di condotta a cui il personale sopra citato dovrà attenersi. Inoltre, verranno forniti dei suggerimenti circa i comportamenti da adottare nelle aree a rischio reato in termini di codificazione di procedure ed applicazione delle stesse, di protocolli etico-organizzativi e di tracciabilità delle operazioni e delle attività.

11.1 Protocolli etico-organizzativi e relativi questionari di comprensione

I “**Protocolli etico-organizzativi**” racchiudono al loro interno procedure specifiche di tipo comportamentale atte ad indirizzare l'organizzazione dell'Ente verso quelle decisioni che permettano di prevenire illeciti di vario tipo. Ogni protocollo dovrà essere corredato da un “**Questionario di verifica del grado di conoscenza dei protocolli etico-organizzativi**” da somministrare a tutto il personale coinvolto.

Lo scopo del protocollo è quello di disciplinare un'attività sotto l'aspetto procedurale e decisionale, al fine di prevedere:

- un completo e rigoroso monitoraggio del processo nel suo complesso;
- misure organizzative volte alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 231/ 2001 e norme correlate ed a scongiurare la c.d. colpa organizzativa dell'ente.

È responsabilità di ogni funzione responsabile dell'attività disciplinata dal protocollo etico osservare il protocollo etico e segnalare al Direttore Generale le eventuali modifiche da apportare.

È responsabilità di tutte le funzioni aziendali coinvolte nell'attività descritta da un

protocollo, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, con copia al Servizio di Internal Audit, ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del protocollo medesimo (per es. modifiche legislative e regolamentari; mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ecc.).



Qualora si verificano circostanze:

- non espressamente regolamentate dal protocollo;
- che si prestano a dubbie interpretazioni/ applicazioni;
- tali da originare oggettive e gravi difficoltà di applicazione del protocollo medesimo

è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio responsabile che, a sua volta, informerà il Direttore Generale per l'applicazione congiunta degli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

Si riportano in allegato i **protocolli etico-organizzativi** e **questionari di comprensione** relativi a:

- acquisti beni e servizi;
- partecipazione a gare e licitazioni private;
- gestione del sistema di comunicazione;
- assunzioni;
- gestione risorse finanziarie.

11.2 Schede di evidenza

Ogni responsabile di area a rischio illecito ai fini del D. Lgs. 231/2001 è tenuto ad utilizzare una scheda di evidenza al fine di lasciare traccia dei passi operativi, comportamentali e decisionali adottati in presenza di operazioni, che potenzialmente potrebbero ricadere nella commissione di illeciti. Tale evidenza è finalizzata anche a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e di informativa nei confronti dei terzi ed a creare valore all'Ente mediante:

- la tracciabilità dei processi decisionali;
- la valorizzazione delle sinergie dell'Ente;
- l'uniformità della condotta all'interno dell'Ente stesso;
- l'obbligo di benessere preventivo/ informativo, a seconda dei casi, per determinate

operazioni di rilevante impatto per l'Ente.

La necessità di compilazione delle schede di evidenza al fine di acquisire la tracciabilità delle operazioni di rilievo effettuate dall'Ente potrebbe essere estesa altresì ad operazioni che potrebbero divenire a rischio e che necessitano di un preventivo benestare da parte del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.



A tale precipuo scopo il Presidente e/ o il Direttore Generale è tenuto a nominare un soggetto che acquisisce il ruolo di Responsabile Interno dell'operazione. Questi diviene di fatto il Referente del potenziale processo a rischio, con riferimento agli specifici fini del Modello.

Proprio per tali ragioni è stabilita l'emissione di una "Scheda di Evidenza" che deve essere compilata a cura del Responsabile Interno dell'operazione all'inizio dell'operazione e da tenere aggiornata per tutta la durata del processo. Dal contenuto della citata scheda deve risultare:

- a) il nominativo del Responsabile Interno dell'operazione e relativa posizione aziendale;
- b) la descrizione dell'operazione da sviluppare sia pure a titolo indicativo;
- c) la data di inizio, anche presumibile, della stessa;
- d) il valore economico, anche indicativo, della suddetta operazione;
- e) l'Amministrazione di Enti Pubblici o Privati ed il relativo Responsabile che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- f) l'eventuale criterio di cumulo;
- g) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno cui – fermo restando la responsabilità di quest'ultimo – vengono delegate alcune attività o competenze, i cosiddetti "Sub Responsabili Interni", sempre con evidenza della loro posizione in organigramma;
- h) l'indicazione sintetica delle principali fasi di svolgimento dell'operazione, delle iniziative e dei principali adempimenti svolti o da svolgere nella conduzione a termine dell'operazione citata. In tale campo sono inoltre da evidenziare i principali incontri avuti con i Referenti esterni dell'Ente (in particolare della P.A.) e relativi partecipanti nonché la data, il luogo e le finalità di detti incontri;
- i) l'ubicazione della documentazione a supporto della descrizione di cui al punto precedente;
- j) le informazioni relative ad eventuali fornitori coinvolti;
- k) le informazioni relative ad eventuali partner associati;
- l) la data di fine operazione;

- m) l'indicazione eventuale di attività da espletare post fine operazione;
- n) la dichiarazione firmata e rilasciata dal Responsabile Interno, ed eventualmente ad uno o più Sub Responsabili Interni dell'operazione, da cui risulti che lo stesso è in modo compiuto a conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e norme correlate, della responsabilità diretta dell'Ente per i reati commessi dai suoi dipendenti, degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione. Nella dichiarazione deve essere prevista l'attestazione che questi non è incorso in reati considerati dal D. Lgs. 231/2001 e norme correlate.



Il Responsabile Interno dell'operazione dovrà in particolare:

- informare il responsabile dell'Organismo di Vigilanza e il responsabile del Servizio di Internal Audit in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda di Evidenza;
- tenere a disposizione del citato Organismo la Scheda stessa e i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
- dare informativa all'Organismo menzionato della chiusura dell'operazione;
- controllare che di tale chiusura ne sia fatta annotazione nella Scheda.

Si riportano in allegato [il protocollo etico-organizzativo relativo alla gestione delle Schede di evidenza 231](#) e il prototipo della [scheda di evidenza](#).

